

18453 16

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

*TRIBUTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 9433/2010

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

cron. 18453

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. DOMENICO CHINDEMI

- Presidente - Ud. 04/05/2016

Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO

- Consigliere - PU

Dott. ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA - Consigliere -

Dott. MARINA MELONI

- Rel. Consigliere -

Dott. LUCA SOLAINI

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 9433-2010 proposto da:

(omissis) SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in $^{(omissis)}$ VIA $^{(omissis)}$ (omissis) presso lo studio dell'avvocato (omissis) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (omissis) giusta delega a margine;

2016

- ricorrente -

1564

contro

COMUNE DI VERBANIA in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in (omissis)

presso lo studio dell'avvocato (omissis)

rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis)

giusta delega in calce;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 69/2009 della COMM.TRIB.REG. di TORINO, depositata il 07/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito per il ricorrente l'Avvocato (omissis) che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l'Avvocato (omissis) che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per il rigetto del ricorso.



Svolgimento del processo

Il Comune di Verbania aveva notificato alla società (omissis) srl un avviso di accertamento per il recupero dell'imposta ICI relativamente all'anno 2002, in riferimento ad una unità immobiliare in corso di ristrutturazione.

La società (omissis) srl impugnò l'avviso di accertamento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Verbania sul presupposto che trattavasi di immobile inagibile.

La CTP di Verbania respinse il ricorso con sentenza confermata su appello del contribuente dalla Commissione Tributaria regionale del Piemonte.

Secondo i giudici di appello infatti il contribuente non aveva avanzato richiesta al Comune di inapplicabilità dell'imposta e denunciato le condizioni di inagibilità dell'immobile ex art. 8 D.Lgs. 504/1992.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha proposto ricorso per cassazione la società ^(omissis) srl con tre motivi ed



il Comune di Verbania ha resistito con controricorso e memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la società (omissis) lamenta violazione e falsa applicazione dell'art.57 D.Lgs. 546 del 1992 in relazione all'art. 360 c.1 nr.3 cpc perché il giudice di la erroneamente ritenuto che appello ha ricorrente avesse introdotto in grado di appello domande o eccezioni nuove non proposte in prima istanza mentre, al contrario, lo stato permanente ed assoluta inagibilità dell'immobile erano già stati eccepiti in primo grado.

il secondo motivo di ricorso la società violazione e falsa (omissis) lamenta srl applicazione dell'art.8 comma 1 D.Lgs. 504/1992 in relazione all'art. 360 c.1 nr.3 cpc perché il giudice di appello ha erroneamente ritenuto fosse applicabile la riduzione prevista dall'art.8 comma 1 D.Lgs. 504/1992 e quindi dovuto il pagamento dell'ICI in misura integrale la ricorrente non aveva presentato in quanto usufruire del beneficio della richiesta di riduzione del 50% prevista dall'art. 8 comma 1 D.L.gs 504/1992, sebbene il Comune fosse stato a



conoscenza dello stato di inagibilità ed inutilizzabilità dell'immobile.

Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art.5 D.Lgs. 504/1992 in relazione all'art. 360 comma 1 nr.3 cpc perché il giudice di appello ha erroneamente ritenuto dovuto il pagamento dell'ICI in misura integrale sebbene l'immobile fosse improduttivo di reddito e tale condizione fosse nota al Comune di Verbania.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto in ordine a tutti i motivi proposti.

In ordine al primo motivo risulta dalla sentenza appellata che nel giudizio di appello la società ha svolto eccezioni ed argomenti difensivi già risultanti nel ricorso di primo grado.

In ordine al secondo e terzo motivo, tra loro connessi, premesso che in tema di ICI e nella ipotesi di immobile inagibile, inabitabile e comunque di fatto inutilizzato, l'imposta va ridotta al 50 per cento, ai sensi dell'art. 8, primo comma, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e, qualora dette condizioni di inagibilità o inabitabilità - accertabili dall'ente locale o comunque autocertificabili dal contribuente -



permangano per l'intero anno, il trattamento agevolato deve estendersi a tutto il relativo arco temporale, erroneamente il giudice di appello ha rigettato il ricorso ritenendo non provato lo stato di inagibilità dell'immobile, peraltro mai contestato dal Comune di Verbania.

Infatti, al contrario, era perfettamente noto al Comune di Verbania che l'immobile fosse in condizioni di grave inagibilità considerato che lo stesso Comune, scaduta la concessione edilizia in data 28/7/1998, non aveva concesso alcun permesso edificatorio sicchè nessun intervento edilizio poteva essere eseguito.

Infatti la permanenza dello stato di inagibilità che esclude il pagamento dell'ICI in misura integrale doveva ritenersi esistente anche se la contribuente non aveva presentato richiesta di usufruire del beneficio della riduzione del 50% prevista dall'art. 8 comma 1 D.L.gs 504/1992 tanto più che tale stato era noto al Comune e risulta confermato dalla istanza di variazione della destinazione da D4 a Unità Collabente presentata in data 13/2/2007 all'Agenzia del Territorio la quale ha dichiarato l'immobile unità collabente.





Lo stato di inagibilità infine risulta confermato dal CTU nominato dalla CTR del Piemonte sezione 36 in analogo giudizio tra le parti, attualmente pendente davanti a questa Corte relativamente all'ICI dovuta per l'anno di imposta 2001, per cui tale perizia di ufficio costituisce prova idonea in ordine allo stato di inagibilità anche in mancanza di denuncia e richiesta del beneficio di cui all'art.8 sopra indicato.

A tal riguardo tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1), di cui è espressione anche la regola secondo la quale al contribuente non può essere richiesta la prova documentalmente all'ente noti fatti dei impositore (L. n. 212 del 2000, art. 6, comma deve ritenersi che nessun altro onere fattispecie sul probatorio gravasse nella contribuente (23531/2008).

Sul punto si è pronunciata questa Corte con Sez. 5, Sentenza n. 12015 del 10/06/2015 secondo la quale "In tema di ICI, qualora l'immobile sia dichiarato inagibile, l'imposta va ridotta, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. 30



dicembre 1992, n. 504, nella misura del 50 per cento anche in assenza di richiesta del contribuente poiché, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente, a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune".

Conseguentemente, il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio e la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 cpc non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di fatto, con accoglimento del ricorso introduttivo.

Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dei gradi del giudizio di merito, stante l'evolversi della vicenda processuale, mentre le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del Comune di Verbania.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo. Compensa le spese dei gradi di merito e condanna il Comune di Verbania al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si





liquidano in ϵ 1.700,00 complessivamente oltre spese accessorie.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della V sezione civile il 4/5/2016

Il consigliere estensore

Marina Meloni

Muleu

Il Presidente

omenico Chindemi

Antonella FREZZA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA 11 21 SET 2016

Il Funzionario Giudiziado
Antonella FREZZA